

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 167 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	37
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	39
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 maggio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 167.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 14 aprile scorso. Ricorda, altresì, che l'atto non è tuttora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata e che, quindi, la Commissione potrà iniziare l'esame ma non concluderlo finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 che interviene sulle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE, al fine di semplificare alcuni obblighi previsti, rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione di questa tipologia di rifiuti, nonché conferire alla Commissione europea potere di delega per modificare e adeguare i contenuti delle direttive agli obiettivi della direttiva quadro 2008/98/CE in materia di rifiuti (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851).

I principali elementi di novità introdotti dalla direttiva (UE) 2018/849 riguardano innanzitutto l'eliminazione di alcuni obblighi obsoleti e il miglioramento della qualità, affidabilità e comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri.

Ricorda che la citata direttiva 2018/849 fa parte del cosiddetto « pacchetto economia circolare », che è composto da quattro direttive entrate in vigore il 4 luglio 2018, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 5 luglio 2020.

La strategia verso l'economia circolare è funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del continente europeo entro il 2050. In coerenza con tale strategia ricorda, altresì, che la Commissione europea ha recentemente adottato, nell'ambito del *Green Deal* e nel quadro della strategia industriale, un nuovo piano d'azione per l'economia circolare (*Circular Economy Action Plan*), che prevede misure volte ad incentivare la produzione di beni sostenibili, durevoli e riparabili, anche al fine di contrastare l'obsolescenza programmata dei dispositivi elettronici favorendone il recupero, il riuso e l'*upgrading*.

Ciò premesso, venendo alla disamina dello schema di decreto, fa presente che esso è stato adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), il quale individua specifici criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/849, in vigore dal 4 luglio 2018.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 14 aprile e che l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato del parere della Conferenza Unificata.

Il termine per il recepimento della direttiva 2018/849 è fissato, come accennato, al 5 luglio 2020, mentre il termine di esercizio della delega – originariamente previsto per il 5 giugno, a seguito dell'applicazione del disposto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 – è stato

esteso di ulteriori tre mesi per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una puntuale disamina del contenuto della direttiva e dei criteri di delega, passa ad illustrare le principali modifiche sostanziali recate dai tre articoli di cui si compone il provvedimento. In via preliminare evidenzia che, come chiarito dalla relazione illustrativa che lo accompagna, lo schema non recepisce le disposizioni degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 relativamente all'introduzione di incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in relazione a quanto è già contemplato nella vigente normativa di settore. A tal riguardo la relazione richiama il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (articolo 4) e il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 giugno 2016, n. 140 (articoli 4 e 5). L'articolo 4 del decreto legislativo n. 188 del 2008 prevede la stipula di accordi di programma atti ad incentivare modalità di progettazione e produzione di pile e accumulatori che favoriscano una maggiore efficienza ambientale. Il decreto 10 giugno 2016 n. 140 reca poi il regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibile di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Segnala inoltre che la relazione esplicita la scelta di non adottare disposizioni in attuazione degli specifici criteri di delega indicati all'articolo 14, comma 1, lettera a), che, invero, riguarda il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, ed è oggetto di un altro schema di decreto legislativo all'esame anch'esso della Commissione (atto n. 166).

Segnala, innanzitutto, che – attraverso la novella dell'articolo 31 del decreto n. 49 del 2014 (articolo 1, comma 1, dello schema) – si stabilisce che il Ministero dell'ambiente invia annualmente alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE,

e che i dati sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione.

Con riferimento alle novelle relative al decreto legislativo n. 188 del 2008, attuativo della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, evidenzia le seguenti innovazioni all'articolo 24 del predetto decreto legislativo: *a*) la soppressione del comma 1 (articolo 2, comma 1, lettera *a*) dello schema), che prevede la trasmissione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ogni tre anni, entro il 30 giugno, di una relazione sull'attuazione del decreto in parola, sulla base del questionario adottato in sede unionale; *b*) la conseguente modifica del comma 2 (articolo 2, comma 1, lettera *b*) dello schema), in base alla quale si stabilisce che la relazione sia a cadenza annuale – entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, e in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2022 – e che riguardi le informazioni, trasmesse dall'ISPRA, sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno e sui « livelli di efficienza dei processi di riciclaggio »; segnala, in proposito, che la direttiva prevede che gli Stati membri riferiscono « se le efficienze di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B, sono state realizzate », mentre la disposizione dello schema in esame prevede una trasmissione di informazioni (oltreché sui livelli di riciclaggio raggiunti, in ciò ricalcando il testo della direttiva) sui « livelli di efficienza dei processi di riciclaggio »; considerato che la direttiva riconnette la disposizione ai livelli specificati nell'allegato III, parte B, della direttiva stessa (che reca gli obiettivi di efficienza in materia di riciclaggio espressa in percentuale del peso medio del rifiuto), andrebbe valutata la formulazione della norma, al fine di meglio specificare il profilo del

raggiungimento degli obiettivi di efficienza alla luce di quanto prevede la direttiva europea; *c*) la modifica del comma 3 (articolo 2, comma 1, lettera *c*) dello schema), che prevede che il Ministero dell'ambiente trasmetta alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni sugli obiettivi di raccolta e l'indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili. Il rapporto deve essere trasmesso entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti e, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2022.

L'articolo 3 reca la clausola di inviolabilità finanziaria.

Ricorda, infine, che il recente decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto la proroga al 30 giugno 2020 di una serie di termini, tra cui la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente nonché la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, previsti rispettivamente ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 17, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

Conclusivamente, preso atto che lo schema di decreto non è ancora corredato del prescritto parere della Conferenza Unificata, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, tenuto conto dell'esito del dibattito, non appena la Conferenza unificata avrà reso il predetto parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 31 luglio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere, la cui scadenza era inizialmente fissata al 12 agosto 2019, è stato prorogato di un anno dalla legge 6 agosto 2019, n. 84.

Ricorda altresì che il provvedimento era stato trasmesso alle Camere privo del prescritto parere della Conferenza unificata, poi pervenuto nel settembre del 2019, e di quelli del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, trasmessi successivamente. Avverte, pertanto, che la Commissione è ora nelle condizioni di esprimere il parere.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Alex BAZZARO (LEGA) nel richiamare le riserve espresse, anche alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato, dai rappresentanti del gruppo Lega nel corso del dibattito svoltosi nei giorni scorsi presso la Commissione di merito, annuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Guido Germano PETTARIN (FI) esprime preoccupazione per le ricadute negative della crisi generata dalla pandemia in corso sul comparto del turismo balneare e, di riflesso, sul settore della nautica da diporto, evidenziando come la normativa all'esame non sembri adeguata rispetto ai bisogni attuali del comparto e rischi di determinare onerosi appesantimenti. Annuncia pertanto il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto del governo n. 101);

visti l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 1° agosto 2019, il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 2 ottobre 2019 e il parere del Consiglio di Stato espresso il 26 marzo 2020;

considerato che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, così come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, ed è finalizzato a superare talune problematiche emerse in fase di prima applicazione delle disposizioni introdotte nel 2017, manifestate dalle amministrazioni periferiche e dagli enti locali, nonché da imprese, cittadini, associazioni ed enti del settore nautico diportistico, tenendo conto anche degli orientamenti europei sul turismo marittimo e della normativa UE sulle norme di costruzione delle unità da diporto;

rilevato, in particolare, che lo schema di decreto mira ad aggiornare i procedimenti amministrativi in materia di nautica da diporto alle previsioni del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), a disporre l'istituzione dell'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), a conferire maggiore completezza, sistematicità e chiarezza normativa al codice della nautica e semplificarne il quadro dei decreti attuativi e, infine, ad attuare la regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti e delle moto d'acqua;

evidenziato che l'articolo 13, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera *b*), del codice della nautica da diporto, nel senso indicato dall'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto in esame, disponendo che l'obbligo di patente nautica si applichi alle unità con motori a iniezione a due tempi superiori a 900 cc. anziché a 750 cc.;

rilevato, per quanto concerne la disciplina europea, che:

lo schema di decreto tiene conto della Comunicazione della Commissione europea COM(2014) 86 « Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo », nonché della direttiva 2013/53/UE, relativa alla fabbricazione delle unità da diporto e

delle moto d'acqua (attuata con il decreto legislativo n. 5 del 2016), e della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (attuata con il decreto legislativo n. 53 del 2011);

nella citata Comunicazione europea si auspicano misure di stimolo all'efficienza e competitività del settore del turismo nautico e in tal senso lo schema di decreto prevede misure di maggiore flessibilità nella regolamentazione di nuove forme di utilizzo commerciale delle unità da diporto, tra cui gli articoli 2 e 22, che modificano il codice della nautica da diporto per introdurre la nuova modalità di utilizzo commerciale delle unità da diporto per la somministrazione itinerante di cibo e di bevande e per l'attività di commercio al dettaglio;

nella medesima Comunicazione la Commissione invita gli Stati membri, gli enti regionali e locali e l'industria turistica a: sviluppare il turismo basato sul patrimonio culturale, i parchi archeologici sottomarini e il turismo di natura e salute nelle destinazioni costiere; avvalersi di strategie nazionali e regionali per assicurare un'offerta turistica coerente e una migliore accessibilità delle isole e delle località periferiche; ideare pratiche innovative per la riconversione e il riutilizzo delle infrastrutture marittime esistenti. La Commissione invita inoltre Stati membri e regioni a definire strategie nazionali e/o regionali pluriennali finalizzate allo sviluppo di un turismo costiero e marittimo sostenibile, sfruttando a tal fine tutti gli strumenti di finanziamento dell'Unione europea disponibili, in primis i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI);

l'articolo 26, che modifica una disposizione del decreto legislativo n. 5 del 2016, al fine di escludere dall'attività di valutazione post-costruzione le unità da diporto non marcate CE, immesse in commercio prima del 16 giugno 1998, si pone in linea con la raccomandazione ERFU n. 137 (*Endorsed Recommendation For Use del Recreational Craft Sectoral Group*)

del 28 marzo 2017, relativa all'attuazione della direttiva 2013/53/UE sulla fabbricazione delle unità da diporto;

valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

valutata altresì l'opportunità di prevedere, alla stregua di quanto previsto in altri Stati membri dell'Unione europea, l'istituzione di un registro telematico per la identificazione dei natanti di lunghezza tra i 2,5 e i 10 metri, anche al fine di agevolare le operazioni di ricerca e soccorso in caso di incidenti in mare;

evidenziata, infine, l'esigenza di addivenire ad un maggior grado di armonizzazione in tutti gli Stati membri della disciplina relativa alla nautica da diporto, in ragione dell'importanza in termini di valore aggiunto ed occupazionale del comparto del turismo costiero e marittimo, nonché la necessità di predisporre, anche nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, interventi di sostegno e promozione delle regioni costiere le cui economie sono state penalizzate dalla pandemia da Covid-19, incentivando al contempo quelle che adottino, in linea con il Green Deal europeo, politiche mirate a favorire la crescita sostenibile del settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 15, che novella l'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, prevedendo che, in caso di noleggio occasionale non commerciale di imbarcazione da diporto, per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un periodo temporale inferiore, per esempio di tre anni, al fine di favorire maggiormente lo sviluppo del

settore, tenuto conto anche della circostanza che nell'ambito della nautica da diporto la normativa europea interviene di norma sugli aspetti connessi con la regolamentazione delle caratteristiche di

costruzione e di sicurezza strutturale delle unità diportistiche, lasciando agli Stati membri la disciplina dei requisiti per la conduzione, per il noleggio e per altri tipi di attività.